



REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEI PORTI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO

(approvato con Ordinanza n° 421/08 in data 04/04/08 del Capo del circondario
marittimo di Trapani, di concerto con i Capi dei circondari marittimi di Mazara del Vallo
e di Marsala)

Articolo 1 (Scopo del regolamento)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i **servizi di ormeggio e battellaggio**, nei porti e nelle rade di **Trapani, Marsala e Mazara del Vallo**. Negli articoli seguenti, il riferimento al "porto" deve pertanto intendersi relativo a tutti i suddetti ambiti portuali.
2. Ai fini del presente regolamento, per **servizio di ormeggio** s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi negli ambiti portuali e nelle rade, anche attraverso l'integrazione verticale con altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.
3. **L'operazione di ormeggio** consiste nel complesso di prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave; essa ha **inizio** dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e **termina** quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comando di bordo.
4. **L'operazione di disormeggio** consiste nell'insieme di prestazioni necessarie a liberare la nave dagli ormeggi; essa ha **inizio** dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e **termina** quando la nave è completamente disimpegnata.
5. **L'operazione di battellaggio** consiste nel trasporto con mezzi nautici di persone o di cose (bagagli, merci, viveri di bordo etc..) da o per navi alla fonda od ormeggiate in porto, nonché tra banchine portuali. Essa ha **inizio** nel momento in cui il mezzo impiegato per l'espletamento del servizio è pronto a muovere dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del "Gruppo", secondo l'orario indicato dal richiedente il servizio stesso, e **termina** quando il mezzo rientra al suddetto punto di stazionamento, secondo quanto meglio specificato nell'apposito decreto di fissazione delle tariffe.

Articolo 2 (Natura dei servizi di ormeggio e di battellaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 14.1 *bis* della legge 84/94 e successive modificazioni, i servizi di ormeggio e di battellaggio sono **servizi tecnico-nautici d'interesse generale** atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo. In quanto tali, sono resi **senza soluzione di continuità**, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.
2. La natura dei servizi di cui al precedente comma costituisce anche il fondamento delle norme in tema di accesso, organizzazione, obbligatorietà ed erogazione degli stessi, come disposto nei successivi articoli del presente regolamento, in applicazione degli articoli 208 e seguenti (per il servizio di ormeggio), nonché degli articoli 215 e seguenti (per il servizio di battellaggio) del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione (parte marittima), e tenuto conto delle circolari emanate in materia dal Ministero competente.
3. La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite tenuto conto del parere reso dalle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, anche al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni secondo i criteri generali di prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 3 **(Organizzazione ed attività degli ormeggiatori-barcaioli)**

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20, l'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è riservata al "**Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo**" (di seguito, "Gruppo"). Tale modello di organizzazione è finalizzato all'assolvimento dei compiti demandati agli ormeggiatori/barcaioli dalle norme organizzative e regolamentari con il massimo d'efficienza, regolarità ed economicità.
2. Il Gruppo, pertanto, è tenuto a prestare il servizio **senza soluzione di continuità** (24 ore al giorno per 365 giorni all'anno) a chiunque ne faccia richiesta e a prestare **servizi di emergenza** su disposizione e coordinamento dell'Autorità marittima in caso di incidenti, incendi, allagamenti e in qualsiasi altra situazione di emergenza.
3. L'esercizio dell'attività di ormeggiatore o barcaiolo è **incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere**.

Articolo 4 **(Sede del Gruppo)**

1. Il Gruppo ha **sede nel porto di Trapani** presso la Stazione Marittima – banchina Sanità e può avere, se necessario, anche altre sedi distaccate. La sede principale, che in ogni caso deve essere stabilita nel Comune ove ha sede il porto, deve essere preferibilmente ubicata in ambito portuale e deve essere dotata, per motivi di sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato almeno sui canali 12 – 16, nonché di collegamento telefonico e fax/e-mail.
2. Il Gruppo, con il preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi, anche in collaborazione con terzi, di impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo.

Articolo 5 **(Organico del Gruppo)**

1. La consistenza numerica dell'organico del Gruppo è fissata in **n. 9 (nove) unità** compresi il Capo Gruppo e il Vice Capo Gruppo.
2. In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli ormeggiatori/barcaioli può essere variato, acquisito il parere delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, informandone preventivamente il competente Ministero.

Articolo 6 **(Iscrizione e cancellazione dal registro)**

1. Le iscrizioni nel registro, disposte dal Comandante del porto **ove ha sede il Gruppo** ai sensi dell'articolo 208 del Reg. Cod. Nav., sono effettuate esclusivamente a seguito del superamento di apposito **concorso pubblico** per titoli, esami e prove pratiche, bandito dal Capo del Compartimento ove ha sede il Gruppo, secondo le norme vigenti.
2. Le cancellazioni dal registro sono disposte dal Comandante del porto ove ha sede il Gruppo ai sensi dell'articolo 214 del Reg. Cod. Nav., fatto salvo quanto previsto al successivo **articolo 23**.

Articolo 7 (Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo:
 - **l'Assemblea** dei componenti del Gruppo;
 - **il Capo Gruppo** e il **Vice Capo Gruppo**;
 - **il Consiglio**, composto dal Capo Gruppo e dal Vice Capo Gruppo (quali membri di diritto) e da un consigliere;
2. Le regole per l'elezione e i compiti affidati agli organi elettivi sopra indicati sono previsti **dal regolamento** interno di cui all'**articolo 11**.

Articolo 8 (Amministrazione del Gruppo)

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, il Gruppo - ai sensi della circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 1, titolo porti, serie: VIII, prot. 5201893 del 28 aprile 1992 - può essere gestito amministrativamente in una **forma societaria** prevista dal Codice Civile, in particolare sotto forma di società cooperativa.
2. In tal caso, la composizione degli organi di governo della società dovrà coincidere con quella degli organi di governo del Gruppo; pertanto, nello statuto sociale e nel **regolamento della società** devono essere inserite le norme necessarie a garantire la predetta coincidenza e la cessazione della qualità di socio conseguente alla cancellazione dal registro a norma dell'art. 208 Reg. Cod. Nav.
3. Il Gruppo resta sottoposto al **controllo dell'Autorità marittima** per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento alle dotazioni dei mezzi tecnici e nautici, all'iscrizione nei registri ed alla relativa cancellazione, nonché alla qualificazione ed alla disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Articolo 9 (Obblighi di servizio pubblico ai fini della sicurezza)

1. Il Gruppo, quale fornitore universale del servizio di cui all'art. 1, ha l'**obbligo** di assicurare il regolare svolgimento dei servizi ed è tenuto - al fine di garantire la sicurezza della navigazione, intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili - a fornire **pronta collaborazione all'Autorità marittima** ed agli **altri soggetti** rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale e od in rada.
2. In particolare, il Gruppo **deve**:
 - a) **mantenere adeguate strutture organizzative** in termini di uomini e di mezzi atte a prestare il costante presidio e, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi e ad eventuali strutture nel porto e nella rada, con specifico riguardo alla **sicurezza dell'ormeggio** o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
 - b) **organizzare il servizio** in modo da assicurare anche ogni **immediato intervento** richiesto dall'Autorità marittima per l'**assistenza** od il **salvataggio** delle persone in pericolo;
 - c) **segnalare**, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un **pericolo per la sicurezza** della navigazione portuale, del porto o della nave;
 - d) favorire il **costante aggiornamento** e specializzazione professionale degli ormeggiatori/barcaioli, al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di

cui sopra.

1. Il Gruppo inoltre, in caso di necessità e **su richiesta dell'Autorità marittima** ove viene espletato il servizio, **deve**:
 - a) effettuare **controlli e interventi** sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine ed in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
 - b) **prestare assistenza o soccorso** alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
 - c) provvedere al **recupero di oggetti galleggianti pericolosi** per la navigazione ed alla **rimozione di cavi sommersi e non sommersi**;
 - d) effettuare **trasporti di persone o cose per esigenze operative o di sicurezza**.
2. Per le **manovre di emergenza** relative all'ormeggio, disormeggio o movimenti in genere, gli ormeggiatori/barcaioli, informata l'Autorità marittima locale, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo **all'equipaggio**, qualora quest'ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.
3. Tutte le attività previste nel presente articolo, sono erogate senza alcun addebito tariffario essendo i relativi costi remunerati dalla tariffa di servizio stabilita dall'apposito decreto.

Articolo 10 **(Capo Gruppo e suoi doveri)**

1. Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo, **eletto** a maggioranza fra i suoi componenti, la cui nomina deve essere **verificata e ratificata** con provvedimento del Comandante del porto ove ha sede il Gruppo.
2. Nel caso in cui l'Assemblea non sia in grado di esprimere un Capo Gruppo, il predetto Comandante del porto provvede alla sua **nomina d'ufficio**.
3. Fermo il disposto dell'art. 8 del presente regolamento, la **durata in carica** del Capo Gruppo è di **tre anni**. Le date di elezione e di decadenza devono coincidere con quelle degli organi sociali della società di cui all'art. 8.
4. Il Capo Gruppo **regola il servizio** secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.
5. Egli provvede altresì a **informare tempestivamente** l'Autorità marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio e a **stabilire i turni di ferie e di riposo** degli ormeggiatori/barcaioli, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
6. È compito del Capo Gruppo **assicurare la reperibilità** degli ormeggiatori/barcaioli conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.
7. Il Capo Gruppo, in caso di assenza o impedimento, è **sostituito** nelle sue funzioni dal **Vice Capo Gruppo**.

Articolo 11 **(Regolamento interno)**

1. Il regolamento interno è lo strumento che **disciplina l'organizzazione** e la **metodologia di lavoro** che il Gruppo adotta per rendere con efficienza il servizio, nonché le **modalità di ripartizione dei proventi** in base alle disposizioni del CCNL di categoria.
2. Il regolamento interno, **votato** dall'Assemblea a maggioranza assoluta, deve essere **approvato** dall'Autorità Marittima ove ha sede il Gruppo che ne verifica la conformità al presente regolamento e alle altre norme applicabili e **deve** indicare almeno:
 - a) le norme particolareggiate per l'**elezione** del Capo Gruppo, del vice Capo Gruppo e di tutte le altre cariche eventualmente necessarie;
 - b) l'**organizzazione del lavoro**, le **modalità d'uso** e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;

- c) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 22, lett. b) del presente regolamento, che il Gruppo deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, dovranno comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
- d) le modalità di nomina del **responsabile alla sicurezza** del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 626/94 e 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- e) le **norme organizzative** per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
- f) le **modalità di ripartizione dei proventi**, derivanti dalle prestazioni rese, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
- g) la misura dell'**indennità di carica** spettante al Capo Gruppo.

Articolo 12 (Organizzazione tecnica del servizio)

1. Il Gruppo deve assicurare la **regolarità del servizio** in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.
2. Le operazioni di ormeggio/battellaggio sono espletate dai componenti il Gruppo secondo **turni di servizio** compilati dal Capo Gruppo che vengono affissi all'albo del Gruppo dopo essere stati **comunicati alle Autorità marittime** interessate, alle quali devono essere altresì comunicate le eventuali sostituzioni degli ormeggiatori/barcaioli assenti dal servizio per qualsiasi motivo.
3. Il Comandante del porto ove ha sede il Gruppo, in relazione alle esigenze del traffico, sentiti i Comandanti degli altri porti interessati può **modificare in via temporanea il numero o i turni** degli ormeggiatori/barcaioli avviati in servizio. Ogni **modifica definitiva** del numero degli ormeggiatori/barcaioli resi disponibili per ciascuna fascia oraria della turistica è stabilita acquisito il parere della rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.
4. Il Gruppo è sottoposto alla **vigilanza dei Comandanti dei porti di Trapani, Mazara del Vallo e Marsala** che, in qualsiasi momento possono effettuare ispezioni e controlli nell'ambito dei porti di competenza finalizzati ad accertare il regolare funzionamento del Gruppo per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuale; possono inoltre verificare l'attività svolta dal Gruppo allo scopo di accertare se il servizio è svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.
5. Il Gruppo può avvalersi di **tecnici amministrativi** per le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Articolo 13 (Avviamento al lavoro)

1. L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli appartenenti al Gruppo sono **regolati dal Capo Gruppo** con criteri di uniformità distributiva del lavoro e in conformità alle esigenze del lavoro stesso, tenendo presenti le eventuali istruzioni appositamente impartite dall'Autorità marittima.
2. I **turni di lavoro** devono essere distribuiti in modo da garantire almeno un giorno di riposo settimanale.
3. Stante la necessità di garantire **flessibilità ed efficienza al servizio**, gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria professionalità polifunzionale e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far **sostituire solo previa autorizzazione del Capo Gruppo**.
4. Gli ormeggiatori/barcaioli devono eseguire sollecitamente, a **regola d'arte** e in

conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate, evitando di arrecare danni a persone e cose.

5. Onde consentire il necessario rimpiazzo attingendo dagli ormeggiatori/barcaioli reperibili, è fatto **obbligo** agli ormeggiatori/barcaioli di **comunicare al Capo Gruppo** le **eventuali assenze** dal lavoro con almeno **4 (quattro) ore** di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati e far pervenire al Gruppo, entro il **secondo giorno successivo**, la relativa **giustificazione** attestata da apposite certificazioni. L'inosservanza di tale obbligo è comunicata dal Capo Gruppo all'Autorità marittima per gli eventuali, conseguenti **provvedimenti disciplinari o sanzionatori**.
6. Le **assenze non giustificate** devono essere comunicate dal Capo Gruppo all'Autorità marittima per i provvedimenti di competenza.
7. Qualora l'ormeggiatore/barcaiolo sia impedito a svolgere la propria attività per provvedimenti adottati da Autorità amministrative o giurisdizionali, si provvede immediatamente alla sua **sospensione dai turni** di servizio e alla sua **sostituzione** in turno con altri ormeggiatori/barcaioli fino alla cessazione dell'impedimento.
8. Le **conseguenze salariali** derivanti dalle circostanze indicate nel comma precedente sono disciplinate dal **regolamento interno**, in conformità al **CCNL** di categoria.

Articolo 14

(Beni e mezzi appartenenti al Gruppo)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 ed il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 9, il Gruppo deve essere dotato dei beni strumentali necessari.
2. Gli ormeggiatori/barcaioli devono avere la **massima cura** dei beni e dei mezzi appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le **perdite e i danni** derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro **risarcimento** nei confronti del Gruppo.
3. Salvo specifica **autorizzazione** rilasciata dall'Autorità marittima, su richiesta del Capo Gruppo, è **vietato l'utilizzo** dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da **quelli di servizio**.
4. Il Gruppo deve essere provvisto, per l'espletamento dei servizi, di **almeno n. 5 (cinque) imbarcazioni a motore**, aventi caratteristiche e certificazioni **idonee**. Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari **titoli e qualificazioni** e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, di **VHF/FM marino**, in modo da consentire il collegamento con il bordo e l'Autorità marittima locale.
5. Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le **scritte identificative** previste dall'articolo 210 Reg. Cod. Nav.
6. Ciascuna unità adibita al servizio di **battellaggio** non potrà trasportare un numero di persone o un quantitativo di carico superiore a quello per cui è abilitato.
7. Di norma, le predette imbarcazioni devono essere **tutte pronte a muovere**; qualora ciò non sia possibile per manutenzioni e/o avarie, **almeno 1 (una) imbarcazione per ciascuno dei porti interessati** deve comunque essere sempre perfettamente funzionante e pronta a muovere.
8. Il Gruppo deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti **veicoli** necessari, oltre al trasferimento fra i vari scali, all'espletamento dei servizi a terra e di eventuali **mezzi tecnici** occorrenti per lo svolgimento dei servizi.
9. Sulle fiancate dei mezzi adibiti al servizio di ormeggio deve essere apposta la scritta "**Ormeggiatori**" o un **logo identificativo** recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori".
10. Sulle fiancate dei mezzi adibiti esclusivamente al battellaggio deve essere posta la scritta "**Barcaioli**" o un **logo identificativo** recante, comunque, la scritta "Barcaioli".

Articolo 15 (Tariffe)

1. Le tariffe costituiscono il corrispettivo delle prestazioni rese a favore degli utenti, e remunerano anche l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 9.
2. Dette tariffe sono stabilite con **decreto del Capo del compartimento marittimo** di Trapani, **di concerto** con il Capo del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, a norma degli articoli 212 e 215 Reg. Cod. Nav., sulla base dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'art. 14 della L. 28/01/1994, n. 84, e successive modifiche.

Articolo 16 (Ordine di introito)

1. Per ogni prestazione resa, la squadra di servizio compila un **comprovante**, da sottoporre al **visto del Comando di bordo**, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del richiedente il servizio, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.
2. Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la **fattura** che, **a richiesta dell'utente**, può essere **vistata dall'Autorità marittima** del porto ove è resa la prestazione.

Articolo 17 (Ricavi-costi)

1. I ricavi ed i costi dei servizi di ormeggio e di battellaggio devono essere **contabilizzati separatamente** dai ricavi e dai costi relativi ad **altri eventuali servizi e lavori** svolti dal Gruppo; il Comandante del porto ove il gruppo ha sede può in ogni momento disporre verifiche circa l'osservanza della disposizione che precede.

Articolo 18 (Libri contabili)

1. Il Gruppo, o per esso la società di cui all'art. 8, deve essere provvisto di tutti i **libri contabili e registri** previsti dalle normative fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere **tenuti correttamente e fedelmente** a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 19 (Ripartizione dei proventi)

1. La ripartizione dei proventi deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti con le modalità previste dal **regolamento interno**, in base al CCNL di categoria. Il Capo Gruppo è tenuto a garantire la corretta ripartizione dei proventi del servizio.

Articolo 20 (Obbligatorietà dei servizi di ormeggio e di battellaggio)

1. Il servizio di ormeggio cui all'articolo 1, è **obbligatorio** per tutte le **navi mercantili** aventi stazza lorda pari o superiore a **500 GT/TSL**, per quelle di stazza inferiore che trasportano **merci pericolose**, e per tutte le navi o aliscafi o catamarani da **passengeri** che attraccano nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.
2. Alle navi adibite ai **servizi portuali**, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e di disormeggio siano svolte dallo stesso **personale di bordo**, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.
3. Il **Comandante del porto interessato**, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle **navi non obbligate** l'impiego degli ormeggiatori qualora lo ritenga necessario **ai fini della sicurezza**.
4. **Tutte le unità esenti** dall'obbligo del servizio di ormeggio, comprese quelle da diporto, **qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo**.

5. Tutte le **unità mercantili** che intendono avvalersi del **servizio di battellaggio** hanno l'**obbligo** di utilizzare le prestazioni del Gruppo. L'**Autorità Marittima locale** per motivate **ragioni di operatività e sicurezza**, potrà concedere **eventuali deroghe** a tale obbligo.

Articolo 21 **(Servizi complementari)**

1. Il Gruppo è **tenuto** allo svolgimento di **servizi complementari individuati e disciplinati da appositi atti emanati dal Ministero competente**, anche a favore di navi ed imbarcazioni da diporto.
2. In particolare, secondo quanto indicato nel precedente **articolo 9**, gli ormeggiatori/barcaioli, secondo le richieste dell'utente e in base alle direttive al riguardo impartite dalla locale l'Autorità marittima, **devono rendersi disponibili** a prestare **servizi di assistenza** alle navi e/o come rinforzo al personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio movimenti in genere.
3. In ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo **non deve interferire** con il servizio di cui all'articolo 1 e deve essere **preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima locale**, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio di cui all'art. 1.

Articolo 22 **(Doveri degli Ormeggiatori/Barcaioli)**

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché l'osservanza dell'articolo 211 Reg. Cod. Nav. e delle norme di legge e di regolamento in materia, gli ormeggiatori/barcaioli, in particolare, **sono tenuti a**
 - a) **osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto ove il servizio è reso** per la disciplina e la regolarità del servizio;
 - b) portare sempre in servizio le **dotazioni antinfortunistiche** messe a disposizione dal Gruppo e l'**abbigliamento da lavoro**, che mostri, ben visibile, la scritta "**Ormeggiatore**" o "**Barcaiolo**", la cui tipologia e colori sono stabili dall'Autorità Marittima ove il Gruppo ha sede, sulla base di indicazioni che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei per tutti i Gruppi nazionali;
 - c) **presentarsi puntualmente** e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Capo Gruppo;
 - d) **osservare le disposizioni** relative allo svolgimento del servizio **impartite dal Capo Gruppo**, riferendo allo stesso eventuali disservizi o problematiche relative al servizio stesso;
 - e) osservare scrupolosamente **l'orario di servizio**;
 - f) **non assentarsi** dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Capo Gruppo, e tenere in servizio un **contegno corretto e dignitoso**;
 - g) essere **pronti**, in qualsiasi momento, ad eseguire le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi **ordinate d'ufficio** dall'Autorità marittima ove il servizio è reso;
 - h) effettuare le prestazioni **a regola d'arte**, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima ove il servizio è reso;
 - i) effettuare il servizio eseguendo le **disposizioni** che verranno loro impartite dal **Comando di bordo**;
 - j) osservare gli **obblighi di costante aggiornamento** e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
 - k) chiedere sempre la **preventiva autorizzazione al Comando di bordo** prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
 - l) **segnalare tempestivamente** all'Autorità Marittima locale qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una **situazione di**

pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;

- m) **non chiedere compensi personali** per i lavori effettuati o da effettuare;
 - n) **non farsi sostituire** nel lavoro da personale non appartenente al Gruppo;
 - o) **accorrere**, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la propria opera **nei casi di emergenza** o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall'Autorità marittima locale;
 - p) **portare** sempre con loro **ed esibirlo** a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima locale e della Forza Pubblica il **libretto di ricognizione** di cui all'articolo 213 Reg. Cod. Nav.;
 - q) **obbedire** scrupolosamente **agli ordini** impartiti dal personale dell'Autorità marittima locale, dai comandanti delle navi e dai dirigenti del Gruppo;
 - r) **risiedere nel Comune** nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato svolge l'attività **o in un Comune vicino**;
 - s) **notificare** senza indugio al Capo Gruppo **le variazioni di abitazione** e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro **reperibilità**;
 - t) **notificare** tempestivamente al Capo Gruppo **la propria indisponibilità** in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
 - u) mettere in atto, durante le operazioni di **battellaggio**, tutte le precauzioni affinché il mezzo nautico rimanga affiancato alla nave in sicurezza ed effettuare l'affiancamento e l'allontanamento dalla nave dopo averlo concordato con il Comando di bordo;
 - v) non espletare il servizio, consegnare o ricevere materiali o quant'altro, prima che la nave, se soggetta, sia ammessa a **"libera pratica"**.
2. Inoltre, gli ormeggiatori/barcaioli – che costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave e che, per questo, sono anche investiti di funzioni in **materia di security** – devono **prontamente segnalare** all'Autorità marittima tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali. Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori/barcaioli devono essere dotati dello **apposito tesserino di riconoscimento** ove previsto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (*security*), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Maricogecap Prot. n. 82/044492/II del 16 luglio 2004).

Articolo 23 **(Sanzioni disciplinari)**

1. **Il potere disciplinare** sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato **dal Comandante del porto in cui ha sede il Gruppo**, previa istruttoria a cura del **Comandante del porto ove si è verificato il fatto**, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.
2. Le **infrazioni disciplinari** commesse dagli ormeggiatori/barcaioli sono punite a norma dell'articolo 1254 del Codice della Navigazione. La violazione reiterata degli obblighi di cui agli articoli 14, terzo comma, nonché 22 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1254, n. 2, del Codice della Navigazione.

Articolo 24 **(Disposizioni sanzionatorie)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi una disposizione del presente regolamento è punito a norma **dell'art. 1174, co. 1, C. Nav.**